

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

PISTOLESI ALESSANDRO, nato a Piombino il 31.12.1974 e residente in Grosseto Via Polonia, 14 (C.F. PSTLSN74T31G687Z) rappresentato e difeso dall'Avv. Isetta Barsanti Mauceri (cf: BRS STT 66 S53 D612 T email: [isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it](mailto:isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it) - fax 055588820) ed elettivamente domiciliato presso la Dott.ssa Francesca Buccellato (cf: BCCFNC82P66H501V) email: [francescabuccellato@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescabuccellato@ordineavvocatiroma.org) - fax 0696708512) con studio in Roma, in Via Cosseria n. 2 (Studio legale associato Aiello, Americo, Pastore) da mandato a margine del presente atto, propone ricorso

contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (80185250588) nella persona del Ministro pro-tempore in carica;
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA (da ora USR della Toscana) (80022410486), in, nella persona del Direttore Generale, pro-tempore in carica;

per l'annullamento previa sospensione

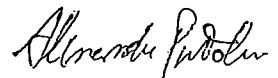
del provvedimento del 17.04.2014 Prot. A00DRTO-5572 adottato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per l'approvazione della graduatoria generale definitiva di merito per la classe di concorso A017 - Discipline economiche ed aziendali - nella parte in cui il ricorrente è collocato in posizione 18 con punti 71,00 anziché in posizione 12 con punti 73, nonché di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto

nonché, per quanto occorrer possa

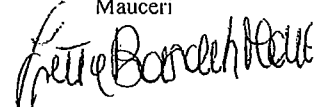
del bando di concorso di cui al Decreto n. 82/2012 - pubblicato in G.U., IV serie speciale del n. 75 del 25.09.2012, finalizzato al reclutamento di personale docente per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, nella parte in cui, all'art. 2, comma 2 rubricato "requisiti di ammissione" prevede l'esclusione dal concorso dei ricorrenti per la mancanza dell'abilitazione all'insegnamento e per aver conseguito il proprio titolo/diploma di laurea oltre lo

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio in primo e secondo grado ed in fase esecutiva l'Avv.to Isetta Barsanti Mauceri conferendole tutte le facoltà di legge ivi compresa quella di firmare il ricorso, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, conciliare e transigere, rinunciare agli atti ed eleggo domicilio presso lo studio della Dott. Francesca Buccellato (Studio Legale Associato Aiello, Americo, Pastore) Via Cosseria, 2 - Roma. Dichiaro altresì di essere stato informato in conformità al disposto del D.L.vo n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche e integrazioni ed autorizzo pertanto il trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento del presente mandato.

Roma, 12/6/14  
F.to:



Per autentica  
F.to Avv. Isetta Barsanti  
Mauceri



sbarramento temporale imposto dal bando e della tabella di valutazione in parte de qua.

**nonché**

di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi

**per declaratoria**

del diritto del diritto del ricorrente alla collocazione in posizione n. 12 della graduatoria de qua con punti 73

**con condanna**

dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni, patiti e patendi

**FATTO**

1. Con decreto n. 82 del 24 settembre 2012 del Direttore Generale per il personale scolastico del MIUR, pubblicato sulla G.U. IV serie speciale del n. 75 del 25.09.2012, è stato emanato il bando di concorso avente per oggetto l'indizione di concorsi a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado.

Il ricorrente, essendo in possesso dei requisiti prescritti dal bando ha formulato formale domanda di partecipazione per la classe di concorso A017 (Discipline economiche aziendali). Detta domanda è stata accolta ed il ricorrente ha sostenuto tutte le prove superandole brillantemente.

2. In data 11.12.2013, l'Amministrazione Scolastica resistente ha pubblicato la graduatoria provvisoria e con vivo stupore il ricorrente ha verificato di essere stato collocato in posizione 17, con punti 71 (settantuno/cento), di cui 10/20 attribuiti quale punteggio per la valutazione dei titoli, anziché in posizione 73 con un punteggio pari a 12/20 per la valutazione dei titoli.

Il ricorrente, in data 4.11.2012, aveva dichiarato ed autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 i seguenti titoli:

- Abilitazione attività didattica di sostegno, conseguita il 01/04/2009 presso l'Università di Pisa, da valutarsi **1,50 punti** ai sensi della tabella di valutazione titoli (A.2.10)
- Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, classe di concorso A017, conseguita tramite SSIS Toscana, il 18/05/2006 presso l'Università di Pisa, con la valutazione di

78/80 (ovvero 98/100), da valutarsi **5,00 punti** ai sensi della tabella di valutazione titoli (A.1.2) e ulteriori **1,50 punti** ai sensi della tabella valutazione titoli (A.1.3);

- Laurea in Economia Aziendale (corso laurea quadriennale - vecchio ordinamento) conseguita il 22/04/2004 presso L'università di Pisa, con la votazione di 108/110, da valutarsi **2,00 punti** ai sensi della tabella valutazione titoli (A.1.1);
- diploma di perfezionamento post-lauream (annuale 1500 ore, 60 CFU, con esame finale) in "Economia e gestione dell'impresa: strategie e metodologie per la didattica" rilasciato dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM. anno accademico 2011-2012, conseguito il 18/10/2012 da valutarsi **1,00 punti** ai sensi della tabella valutazione titoli (A.2.4);
- diploma di perfezionamento post-lauream (annuale 1500 ore, 60 CFU, con esame finale) in "*Economia aziendale: elementi di didattica*" rilasciato dal Consorzio Interuniversitario FOR.COM. anno accademico 2010-2011, conseguito il 14/03/2011 da valutarsi **1,00 punti** ai sensi della tabella valutazione titoli (A.2.4);

In forza del possesso di tali titoli il ricorrente, quindi, riteneva di aver diritto ad una valutazione pari a **punti 12/20** (dodici/venti), anziché alla valutazione effettuata pari a punti 10/20.

Per tali motivi ed in quanto non a conoscenza dei motivi ostativi a tale tipo di valutazione, il ricorrente ha presentato formale reclamo. A detto reclamo, però, l'Amministrazione non ha mai risposto, limitandosi a pubblicare la graduatoria definitiva ed a posizionare il ricorrente nella posizione inferiore n. 17, anziché nella posizione 12.

3. Tale deteriore collocazione è foriera di gravissimi danni per il ricorrente che non avrà la possibilità di stipulare un contratto a tempo indeterminato per l'insegnamento nella classe di concorso di cui è causa, atteso il numero dei posti disponibili sulla classe comune. Con ogni probabilità, però, al ricorrente sarà preclusa la possibilità di stipulare anche un contratto a tempo indeterminato per il sostegno. Infatti, per effetto dell'incrocio delle graduatorie è verosimile che la posizione attuale in graduatoria non gli consentirà

di poter stipulare un contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.09.2014.

4. Il ricorrente non conosce i motivi della valutazione inferiore di 2 punti dei titoli certificati e regolarmente prodotti all'Amministrazione.

Tuttavia qualora il motivo di tale erroneo calcolo dovesse essere il fatto che il ricorrente si è laureato nell'a.a. 2003/04 e non entro l'a.a. 2001/02, tale discriminazione è censurabile, come peraltro già avvenuto con giurisprudenza proprio di codesto Ecc.mo Tribunale (Sent. n. 11078 del 2013).

Il bando in questione, infatti, con riferimento ai requisiti di ammissione al concorso, aveva imposto uno sbarramento temporale consentendo la partecipazione alla procedura de qua soltanto ad una categoria di laureati. L'art. 2 del suddetto decreto ha, infatti, previsto che al predetto concorso potessero partecipare, oltre ai candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento, anche i candidati in possesso di un titolo di laurea alla data del 22 giugno 1999 ovvero entro l'anno accademico 2001-2002 (in caso di corso di studio quadriennale o inferiore) o ancora entro l'anno accademico 2002-2003 (in caso di corso di studi quinquennale).

Nel caso del ricorrente, non vi sarebbe un problema di ammissione alla partecipazione al concorso in quanto il medesimo ne aveva i requisiti in forza del possesso del titolo di abilitazione, ma **forse l'Amministrazione resistente, non ha valutato il diploma di laurea conseguito dal ricorrente nel 2004, un quanto titolo di laurea più recente rispetto a quello dei propri colleghi.**

#### **DIRITTO**

Gli impugnati atti sono illegittimi per i seguenti

#### **MOTIVI**

#### **1. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLA L. 241/90 ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.**

In via assolutamente preliminare, va osservato come i provvedimenti impugnati siano inficiati da gravi ed irrimediabili vizi istruttori e di motivazione.

Nella valutazione dei titoli di ammissione, infatti, l'Ufficio Scolastico Regionale non ha tenuto in alcuna considerazione la circostanza,

debitamente e tempestivamente segnalata, che alla data di presentazione della domanda di partecipazione il ricorrente fosse titolare del Diploma di laurea conseguito in data 22.04.2014. Il ricorrente ha sempre prodotto tutti i titoli richiesti e, pertanto, era assolutamente certo del valore del proprio titolo.

Pur ritenendo illegittima, come si vedrà amplius, l'interpretazione mai fornita, ma forse seguita dall'Amministrazione, in ogni caso a fronte del reclamo proposto l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire un'adeguata motivazione.

Il ricorrente, quindi, non conosce, allo stato, quale sia l'iter seguito dall'Amministrazione nella valutazione dei titoli posseduti, le ragioni per cui non gli sono stati attribuiti i due punti della laurea, né le ragioni per le quali il suo tempestivo reclamo non è stato accolto.

Un siffatto comportamento dell'Amministrazione, oltre che illegittimo ed irregolare denota anche un travisamento totale dei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione che dovrebbero essere improntati, alla collaborazione reciproca anche in ossequio ai principi di cui all'art. 97 Cost. Va da sé come un comportamento siffatto, invero, sia palesemente illegittimo sotto ogni profilo, costituendo, sotto ogni profilo, violazione di tutti i principi della L. 241/90.

**2. VIOLAZIONE, ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 402 DEL D.LGS N. 297/1994, DEL D.I. N. 460/1998, DELLA L. N. 341/1990, DELL'ART. 17, COMMA 95 DELLA L. N. 127/1997, DELLA LEGGE N. 124/1999, DELL'ART. 1, COMMA 6 TER DELLA L. 306/2000, DELLA L. N. 333/2001, DELLA L. N. 133/2008, DELL'ART. 35 DEL D.LGS. N. 165/2001, DEGLI ARTT. 3,35,51 E 97 DELLA COSTITUZIONE NONCHE' VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ACCESSO AL LAVORO PUBBLICO ED AL PUBBLICO CONCORSO, ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA' DELL'ATTO, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI.**

1. Come sopra rilevato il ricorrente non conosce i motivi che hanno indotto l'Amministrazione resistente a valutare i propri titoli con un punteggio inferiore di 2 punti.

Tuttavia, qualora, tale comportamento dovesse essere giustificato con il fatto che il bando concorsuale prevedeva un discrimine

temporale entro il quale aver conseguito il diploma di laurea vale la pena rilevare quanto segue.

2. Prima di entrare nel merito dell'illustrazione delle censure che riguardano i provvedimenti impugnati ed al fine di lumeggiare in modo più agevole i vizi che inficiano gli atti contestati nonché di consentire una più agevole intelligenza della questione portata all'attenzione di Codesto Ecc.mo Tribunale adito, appare opportuno premettere una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento che consentirà di evidenziare come già in passato la normativa nazionale abbia sempre garantito la possibilità di accedere all'insegnamento, sia attraverso la partecipazione ad un concorso pubblico, sia attraverso il conseguimento di diplomi di laurea corrispondenti ad una determinata classe di concorso.

Già con la L. 19 novembre 1990, n. 341 *"riforma degli ordinamenti didattici universitari"*, erano state previste apposite scuole di specializzazione articolate in indirizzi per la formazione dei docenti delle scuole secondarie e che consentivano di conseguire dopo l'esame finale, un diploma avente valore di esame di stato e quindi di abilitazione all'insegnamento.

Con l'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127, integrato dall'art. 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, l'ordinamento universitario è mutato. Infatti, la disciplina delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario veniva dettata con decreto ministeriale 26 maggio 1998, che fissava in due anni la durata del corso e determinava i contenuti minimi qualificanti scuola, necessari al conseguimento dei suoi obiettivi formativi. Tale sistema, tuttavia, non ha trovato applicazione, sennonché con decreto interministeriale n. 460/1998 (norme transitorie per il passaggio al sistema universitario di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica), è stato previsto che il primo concorso a cattedre doveva contemplare un regime transitorio in deroga alla regola secondo cui il possesso dell'abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso. In particolare l'art. 2 del D.I. n. 460/98 ha stabilito che avrebbero potuto partecipare al concorso a cattedra, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del decreto 22 giugno 1999 fossero in possesso di un titolo di laurea

che alla stessa data consentisse l'ammissione al concorso. Inoltre considerato che il concorso sarebbe stato bandito non prima di quattro anni dalla pubblicazione del decreto, è stata prevista la partecipazione di quei candidati che avrebbero conseguito la laurea entro gli anni 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004. La legge 3 maggio 1999 n. 124, di parziale modifica del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, ha rinnovato il sistema di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica applicando il precetto dell'art. 97 della Costituzione, in base al quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi straordinari stabiliti dalla legge. Per attuare la nuova disciplina, con decreto ministeriale 27 marzo 2000 n. 123 è stato adottato il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.<sup>1</sup> Il primo aggiornamento è stato disposto con decreto ministeriale 18 maggio 2000 n. 146 (pubblicato su G.U. 23 maggio 2000 n. 40 della IV serie speciale). In occasione di questo primo aggiornamento non si era posto il problema di considerare coloro che partecipavano alle scuole di specializzazione, che erano state attivate soltanto dall'anno accademico 1999/2000. Pertanto, l'ingresso nelle graduatorie permanenti degli insegnanti "specializzati" era consentito, al pari di tutti gli altri docenti, qualora versassero in una delle posizioni considerate utili a quei fini dall'art. 2 della legge 124 del 1999. I decreti ministeriali indicati, stravolgendo la logica che aveva ispirato la legge 3 maggio 1999 n. 124 (definita dalla giurisprudenza come una legge nuova che nella realtà non afferma alcun principio nuovo in quanto si limita a dare attuazione al dettato Costituzionale in

---

<sup>1</sup> Art.1

Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti.

1. Le graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e del personale educativo sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. È confermata l'eventuale presenza in due province, anche in più graduatorie. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4.

materia di assunzione del personale docente della scuola pubblica),  
**avevano tuttavia confermato le suddette graduatorie.**

**Quindi sulla base della normativa nazionale sopra richiamata è evidente che il legislatore ha sempre consentito l'accesso al pubblico impiego ritenendo sufficiente il possesso del titolo di laurea.** Il Governo con decreto legge 28 agosto 2000 n. 240 "disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001" e successivamente con legge 27 ottobre 2000 n. 306 introduce alcune modifiche alle operazioni di prima integrazione delle graduatorie permanenti disciplinate dall'art. 2 della legge 124 del 1999. Nello specifico, l'art. 1, 6 comma - ter, della legge 306 del 2000 ha previsto espressamente che: *"L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze professionali, nonché le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso, per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato di cui al presente comma entro l'anno*

---



*accademico 2000-2001 sono inseriti a domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di cui al comma 6-bis". Per questi fini la legge 306 del 2000 equipara l'abilitazione SSIS alla idoneità che ottiene chi partecipa al concorso senza risultarne vincitore ("l'esame di Stato, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti"). La legge 124 del 1999 è stata successivamente modificata con la legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, che **ha confermato che i docenti idonei (non vincitori) nei pubblici concorsi indetti per l'assunzione in ruolo confluiscano in elenchi permanenti su base provinciale**, nei quali vengono disposti secondo un ordine rigidamente meritocratico, in attesa di essere assunti nei limiti dei posti loro riservati a ogni tornata concorsuale ovvero di essere destinatari di incarichi di supplenza. **Dopo l'abrogazione delle SSIS - Scuole di specializzazione all'insegnamento, avvenuto nell'anno 2008 con L. 133/2008, soltanto nel gennaio 2011 è entrato in vigore il Decreto 10 settembre 2010, n. 249 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** che ha riformato la disciplina relativa alla formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell' università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64. L'art. 3 del suddetto decreto, ha disciplinato i percorsi formativi: *" I percorsi formativi sono così articolati:**

*a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;*

*b) per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo*

*grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.*

*3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto.*

Il più recente Decreto 11 novembre 2011 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha, tuttavia, precisato che, in fase di prima applicazione della norma, alcune categorie di persone possono conseguire l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado **mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo (TFA), il cui inizio sarà definito da un successivo decreto direttoriale** della competente Direzione Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. **(articolo 1, comma 7)**. Con riferimento ai requisiti di ammissione detto decreto ha previsto *“Possono partecipare alle prove di accesso coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare previsto a livello nazionale, fissata dal decreto direttoriale di cui al comma 7:*

*a) sono in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39, ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l'allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22;*

*b) abbiano conseguito il titolo di cui alla lettera a) a condizione che alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero nell'anno accademico 2010-2011, fossero iscritti al relativo corso di laurea magistrale o specialistica;*

c) per le classi di concorso A029 e A030, risultano in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica.

Alla luce di quanto sopra evidenziato risulta palese come la normativa che ha disciplinato le modalità di accesso all'insegnamento scolastico sia stata più volte modificata ma, in ogni caso è stato sempre confermato il principio di base al quale per poter accedere ai concorsi ovvero ai corsi abilitanti era comunque sufficiente il possesso del diploma di laurea.

3. Il ricorrente FORSE risulta penalizzato per il solo fatto di aver conseguito la laurea in un periodo successivo a quello indicato dal bando di concorso. Risulta evidente la disparità di trattamento rispetto ai colleghi che, avendo conseguito la laurea negli anni precedenti, possono comunque partecipare alla procedura di qua ed essere valutati con il punteggio aggiuntivo di 2 punti se in possesso anche dell'abilitazione. I richiami normativi contenuti nel bando, inoltre, presentano diverse contraddizioni che rendono ambigua la norma in questione. In particolare, il Decreto Interministeriale n. 460 DEL 1998 che all'art. 1 così prevede: ***"A partire dal primo concorso a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria bandito successivamente al 1 maggio 2002, e fatto salvo quanto disposto in via transitoria dagli articoli 2 e 4, il possesso della corrispondente abilitazione costituisce titolo di ammissione al concorso stesso e cessa la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nei modi previsti dall'art. 400, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."*** In realtà, nessun concorso è stato mai bandito successivamente a tale data e, negli ultimi 4 anni alcuni percorsi abilitanti sono stati attivati per conseguire il titolo di abilitazione. Anche il richiamo all'art. del D.M. 460 risulta improprio nella parte in cui prevede l'accesso al concorso per coloro che conseguono la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e **2003-2004**, mentre, con il presente bando sembra che i laureati dell'anno accademico del 2003/04 siano esclusi o penalizzati come nel caso del ricorrente che ha conseguito la laurea il 22.04.2004 e, quindi, entro l'a.s. 2003/04. Al riguardo, merita richiamare il fermissimo insegnamento della giurisprudenza, che in presenza di una clausola

dal contenuto ambiguo o comunque non univoco circa l'osservanza di un preciso adempimento ovvero il possesso di no specifico requisito partecipativo, ha stabilito che occorre privilegiare l'interpretazione che favorisca l'ammissione dei soggetti nel senso del più ampio confronto selettivo ((cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1822; sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586; 25 marzo 2002, n. 1695; 25 giugno 2002, n. 3269; 19 febbraio 2004, n. 684; 28 giugno 2004, n. 4797; 13 gennaio 2005, n. 82; 7 aprile 2006, n. 1877; 24 agosto 2006, n. 4792; sez. VI, 19 gennaio 2007, n. 121; sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1186; sez. V, 28 marzo 2007, n. 1441; 21 giugno 2007, n. 3384; 17 ottobre 2008, n. 5064; 9 dicembre 2008, n. 6057; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 14 ottobre 1999, n. 538; 20 gennaio 2003, n. 4; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 7 ottobre 1999, n. 727; sez. I, 3 ottobre 2007, n. 2439; 15 gennaio 2009, n. 63; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 7 marzo 2005, n. 508; Brescia, sez. I, 23 ottobre 2007, n. 918; 7 dicembre 2007, n. 1314; TAR Toscana, sez. II, 25 luglio 2006, n. 3233; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 21 giugno 2007, n. 665; TAR Lazio, Roma, sez. II, 26 maggio 2008, n. 5043; T.A.R. Campania Napoli, 17 settembre 2009, n. 4981; C.d.S., V, 25 gennaio 2011, n. 528; C.d.S., V, 20 aprile 2012, n. 2317 ).

Ma vi è di più. Codesto Ecc.mo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi sul punto e con sentenza n. 11078 del 2013 ha riconosciuto le ragioni di alcuni ricorrenti che in ragione della data di conseguimento del titolo erano stati addirittura esclusi dalla partecipazione alla sessione concorsuale de qua.

### **3. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COSTITUZIONE.**

L'insegnamento ultraventennale e costante del Giudice delle leggi ha ripetutamente ed insistentemente ricordato che la natura comparativa ed aperta della procedura selettiva rappresenta un elemento essenziale del concorso pubblico, sottolineando che la facoltà di introdurre deroghe va limitata in modo assai rigoroso, potendo esse venire considerate legittime solo quanto siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, idonee a giustificarle. Si vedano, fra le tante, le sentenze: 12-4-2012, n. 90; 23-2-2012, n. 30; 10-11-2011

n. 299; 13 aprile 2011, n. 127 ; 3 marzo 2011, n. 69; 24-6- 2010 n. 225 ; 17 -6- 2010, n. 213 ;4 -6- 2010, n. 195; 29-4-2010, n. 149; 14 - 7- 2009 , n. 215; 9-11- 2006, n. 363 ; 21-4- 2005 n. 159; 6-7-2004 n. 205; 26-1- 2004 n. 34; ord.za 4 -12- 2002 n. 517; 22-4- 1999 n. 141; 4-1-1999 n. 1. Recentemente, la Corte Costituzionale con la sentenza **n. 90/ 2012 è intervenuta sul problema della compressione del concorso pubblico affermando che:** *“L’elusione del principio del concorso pubblico – prosegue il ricorrente – renderebbe, altresì, possibile un’eccessiva e non preventivabile compressione del carattere aperto dei meccanismi di selezione, così da consentire, in ultima analisi, che la selezione del personale a mezzo di concorso pubblico sia relegata a ipotesi marginali e sia assicurata entro percentuali esigue e, comunque, non predeterminate (cfr. sentenza n. 213 del 2010)». In tale quadro, questa Corte ha altresì escluso la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, chiarendo che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, (sentenze n. 150 del 2010, n. 293 del 2009, n. 205 del 2004)» (sentenza n. 68 del 2011). Con sentenza n. 296/2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dei limiti imposti dal bando e rilevato che: “La questione è fondata. 4.1.— In limine, deve osservarsi, quanto alle procedure di reclutamento degli appartenenti alla magistratura ordinaria, come le scelte compiute, negli ultimi anni, dal legislatore – sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 17, comma 113, della legge 5 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), che delegava il Governo ad emanare una nuova disciplina del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria – **abbiano subito una progressiva evoluzione. In effetti, come ha esattamente precisato l’ordinanza di rimessione, ad una iniziale tendenza ad attribuire rilievo preminente ai diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali, ha fatto seguito un’opzione del tutto diversa, incentrata sulla eterogeneità dei titoli di ammissione al concorso** rispetto alla qualificazione tecnico-professionale propria del magistrato. **Ne è scaturito un percorso non sempre lineare, come conferma proprio il contenuto della disposizione ora oggetto di scrutinio, la quale si presenta***

viziata da palese irragionevolezza, anche in relazione a quanto emerge dai lavori preparatori che hanno condotto alla sua approvazione. La manifesta irragionevolezza della norma censurata e la conseguente violazione dell'art. 3 Cost. ne comportano, dunque, l'illegittimità costituzionale, dovendo ritenersi assorbite le ulteriori censure formulate dal remittente." Ed ancora "Più volte questa Corte (tra le tante, si vedano le più recenti sentenze n. 90, n. 62, n. 51, n. 30 del 2012 e n. 299 del 2011) ha posto in rilievo che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; con la conseguenza che va esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio (**CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 13 settembre 2012 n. 217**). Con sent. n.219 del 22-29 maggio 2002, la Corte Costituzionale ha ribadito vecchi principi fondamentali in questi termini: "sia legittimo precludere totalmente a chi abbia già conseguito un diploma di specializzazione l'accesso ad un nuovo curriculum formativo e ad un nuovo titolo di specializzazione, che a sua volta costituisce condizione imprescindibile per lo svolgimento di una specifica attività...sotto questo profilo **un divieto di tale assolutezza e rigidità non può ritenersi compatibile con i principi costituzionali**. Al diritto allo studio di cui all'art.34 della Cost. si ricollega altresì quello di **aspirare a svolgere, sulla base del possesso di requisiti di idoneità, qualsiasi lavoro o professione, in un sistema che non solo assicuri la "tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni" (art.35, 1 comma, Cost.),** ma consenta a tutti i cittadini di svolgere, appunto secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, **un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art.4, secondo comma, Cost.):** ciò che a sua volta comporta, quando l'accesso alla professione sia condizionato al superamento di un curriculum formativo, il diritto di accedere a quest'ultimo in condizioni di uguaglianza"). Non possiamo rinunciare anche in questa sede a

richiamare alla memoria quanto nel lontano 1986 la Corte Costituzionale decise in una fattispecie del tutto analoga relativa al precariato della scuola, con sentenza del 28-11-1986, n. 249. In quell'occasione la questione sollevata era se i supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 avessero eguale titolo degli incaricati dell'anno scolastico precedente alle procedure stabilite dalla L. 20 maggio 1982 n. 270 per la riqualificazione professionale e conseguente immissione in ruolo del personale docente in servizio precario. In particolare, con le ordinanze 16 maggio 1983 del T.A.R. Lazio, III Sez., e 23 giugno 1983 del T.A.R. Friuli-Venezia Giulia si sostenne che l'intento perseguito dal legislatore con la legge n. 270 del 1982 era di evitare la formazione di nuovo precariato e di sistemare quello esistente è frustrato dalla mancata previsione, nell'anzidetta legge, del precariato venutosi a costituire nell'anno scolastico 1981-82. La legge, infatti, formulata alla fine dell'anno scolastico 1980-81, per i tempi di approvazione nei due rami del Parlamento allungatisi fino all'anno scolastico successivo, con pubblicazione nel maggio 1982, ha pretermesso di disciplinare la situazione dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82: *"Questa omissione « non rispondente allo scopo prefissosi dal legislatore, e risalente ad una contraddizione interna della legge, dovuta alla formazione delle suddette disposizioni in tempi cronologici distanziati, con conseguente divergenza fra l'intento programmato e risultato ottenuto », fonda il dubbio di un trattamento diseguale degli insegnanti non abilitati a seconda che abbiano ottenuto un incarico nell'anno scolastico 1980-81 \_ per i quali è prevista ex art. 35 della legge n. 270 del 1982 l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione e, una volta conseguita l'abilitazione, la immissione in ruolo ex artt. 37 e 57 della stessa legge n. 270 del 1982, con decorrenza giuridica 10 settembre 1984 e gli insegnanti che alla data di entrata in vigore della legge n. 270, e cioè nel maggio 1982, non avevano potuto ottenere per l'anno scolastico 1981-82 che una supplenza annuale a norma dell'art. 3, D.L. 6 giugno 1981 n. 281 convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 1981 n. 392 e che risultavano pertanto esclusi dai benefici della sessione riservata di abilitazione ex art. 35 e dalla conseguente immissione in ruolo ex artt. 37 e 57 della legge n. 270 del 1982".* La Corte Costituzionale ritenne

la questione fondata e, dichiarando le disposizioni interessate costituzionalmente illegittime, si pronunciò in questi termini: “Si evince dal contesto delle disposizioni della legge n. 270 del 1982 che il legislatore intendeva dettare con essa una disciplina esauriente per tutte le forme di precariato esistenti alla data della sua entrata in vigore. L'anno scolastico 1980-81 vi appare infatti come termine ad quem solo perché si considerava potersi con quello concludere l'iter bicamerale di approvazione. La posizione di supplente annuale, conseguita dagli insegnanti per l'anno scolastico 1981-82, non può essere valutata come differenziata rispetto a quella di incaricato, conferita dalla stessa autorità scolastica \_ il Provveditore agli studi \_ e con gli stessi fini organizzatori ed effetti giuridici ed economici e in base ad una medesima graduatoria provinciale. Ne consegue che la mancata previsione, nella disciplina di cui agli artt. 35, 37 e 57 impugnati della legge n. 270 del 1982, dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 accanto agli incaricati del precedente anno scolastico 1980-81 configura una discriminazione ad excludendum palesemente contrastante con lo scopo che il legislatore si era prefisso nel riordino dell'assetto del personale docente in servizio non di ruolo. La violazione degli artt. 3 primo comma e 97 primo comma della Costituzione appare di tutta evidenza.”. Anche Codesto Ecc.mo Tar Lazio con ordinanza **n. 4946 del 2008, con riferimento** ad una norma che limitava l'accesso al concorso in magistratura ha osservato: “Risulta poi di immediata evidenza l'eterogeneità dei titoli di ammissione al concorso rispetto alla qualificazione tecnico - professionale propria del magistrato **L'irragionevolezza di siffatta previsione emerge con nettezza** ove si ponga mente al fatto che la peculiare formazione giuridica degli abilitati all'esercizio della professione forense è omogenea o comunque affine a quella richiesta al magistrato, laddove, viceversa, l'accesso al concorso è consentito anche ai possessori di titoli che non necessariamente denotano il possesso di peculiari competenze tecniche (come i funzionari e dirigenti amministrativi aventi l'anzianità prescritta) ovvero ancora hanno natura prettamente scientifica (come i dottori di ricerca). Se, dunque, **il criterio ispiratore della riforma è di stampo pluralistico, al punto da valorizzare anche il possesso di esperienze pregresse sicuramente “eterogenee rispetto alla professione di**



**magistrato”, l'estromissione appare irrazionale ed arbitraria. E' opportuno ricordare che il legislatore gode di ampia discrezionalità nel collocare nel tempo le innovazioni normative, specie nel caso in cui, come nella specie, si determini a rilevanti progetti di riforma di interi settori dell'ordinamento, in relazione ai quali è anzi del tutto normale che venga dettato un insieme di norme destinato a disciplinare la “transizione” dall'uno all'altro sistema. Più in generale, è gioco forza rilevare che, con l'immediata soppressione del sistema di accesso basato sulla prova preliminare - e in assenza di disposizioni transitorie - **un'intera generazione di laureati in giurisprudenza avrebbe visto definitivamente preclusa ogni concreta possibilità di partecipare al concorso, tenuto anche conto dei tempi necessari per acquisire i titoli di ammissione previsti dalla nuova disciplina. Alla luce di quanto sopra, pertanto, deve ritenersi illegittima l'esclusione dei ricorrenti dal concorso che rappresenta ad oggi l'unica opportunità per poter conseguire l'abilitazione all'insegnamento opportunità che già gli è stata negata dai ritardi dell'Amministrazione nel bandire concorsi con cadenza regolare.****

Pertanto, tale esclusione, se confermata, non solo risulterebbe in contrasto con i principi richiamati dalla Corte Costituzionale ma anche con il principio della par condicio che deve governare lo svolgimento di tutti i concorsi pubblici, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti risulterebbe indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea, ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza, che di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l'art. 97 della Costituzione (C.Cost n. 90 – 12 aprile 2012 e n. 30 del 23 febbraio 2012).

#### **DOMANDA DI SOSPENSIONE**

Il fumus boni juris è evidente. Pure evidente è il danno grave ed irreparabile. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'urgenza è dettata, tra l'altro, dal fatto che prossime sono le nomine a tempo indeterminato per consentire un regolare avvio dell'a.s. 2014/15. Di conseguenza, se la posizione del ricorrente non sarà tempestivamente corretta, il rischio altissimo è che non stipuli alcun contratto a tempo indeterminato, con alcuna certezza di poter stipulare contratti a tempo determinato, stante il nuovo taglio agli

organici del personale docente, per cui pende ricorso avanti a codesto Ecc.mo TAR.

**P.Q.M**

Con riserva di ulteriori integrazioni si chiede:

- 1) **IN TESI**: l'annullamento degli atti impugnati con i quali l'Amministrazione ha disposto la collocazione del ricorrente nella graduatoria definitiva di merito Cl A017 in posizione 17 con punti 71, anziché in posizione 12;
- 2) **IN IPOTESI**: la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame delle dedotte eccezioni di illegittimità costituzionale dell'impianto normativo per la manifesta irragionevolezza della norma del bando di cui all'art. 2 censurata e la conseguente violazione dell'art. 34, 33, 51 e 97 Cost. La irragionevolezza della norma del bando risulta dalla legge 19 novembre 1990 n. 341; dell'art. 17, comma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n.127; legge 3 maggio 1999 n. 124; l'art. 1, comma 6 - ter, della legge 306 del 2000; legge 20 agosto 2001 n. 333; **L. 133/2008**; dell'art.21 L. 15 marzo 1997, n.59; dell'art.35 del Dlgs 30 marzo 2001, n.165 con riferimento agli artt. 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione.

Con vittoria di spese di giudizio da distrarre in favore della procuratrice antistataria.

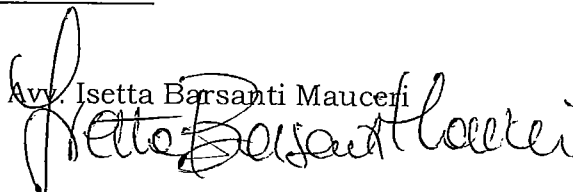
**Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego. Il valore della controversia è INDETERMINATO ed il ricorrente dichiara di essere ESENTE come da certificazione che si allega**

**Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di posta**

**elettronica:**

**isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it.**

Firenze-Roma 12 giugno 2014

Avv. Isetta Barsanti Mauceri  


Io sottoscritta Avv. Isetta Barsanti Mauceri, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 05.09.2006, rilasciata il 07.09.2006, previa iscrizione al n. 145 del mio registro cronologico, e per conto di PISTOLESI ALESSANDRO in epigrafe generalizzato, ho notificato il retroesteso atto a MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 ROMA

a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato 76635372311-4 spedito dall'Ufficio postale di Firenze 3 in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Isetta Barsanti Mauceri)


*Isetta Barsanti Mauceri*



Io sottoscritta Avv. Isetta Barsanti Mauceri, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 05.09.2006, rilasciata il 07.09.2006, previa iscrizione al n. 146 del mio registro cronologico, e per conto di PISTOLESI ALESSANDRO in epigrafe generalizzato, ho notificato il retroesteso atto a UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA (C.F.: 80022410486), nella persona del Direttore Generale pro-tempore in carica, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 ROMA a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato 76635372312-5 spedito dall'Ufficio postale di Firenze 3 in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Isetta Barsanti Mauceri)

*Isetta Barsanti Mauceri*



Io sottoscritta Avv. Isetta Barsanti Mauceri, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 05.09.2006, rilasciata il 07.09.2006, previa iscrizione al n. 147 del mio registro cronologico, e per conto di PISTOLESI ALESSANDRO in epigrafe generalizzato, ho notificato il retroesteso atto a VANNINI ILARIA VIALE RISORGIMENTO N. 81 – 52027 SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)

a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato 76635372313-6 spedito dall'Ufficio postale di Firenze 3 in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Isetta Barsanti Mauceri)

*Isetta Barsanti Mauceri*



N. Raccomandata

76635372312-5



Posteitaliane

EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waisite) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
J.S.R. TOLEANA, nella persona del Direttore generale per il servizio postale ANDREA TOLEANA, Generale dello Stato a Roma	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
VIA DEI PENTAGONI N. 12	
C.A.P.	COMUNE
00186	ROMA
PROV.	
MITTENTE	
Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI STUDIO LEGALE MAUCERI Via Lamarmora n. 26 Tel. 055/577840 - Fax 588820 50121 FIRENZE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE
PROV.	

 SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
Contrassegnare la  
casella interessata

☐ A.R.

 Peso gr.: 40  
 Data: 14/06/2014  
 Peso gr.: 74  
 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55  
 Prov. Aug.: AR  
 Bollo  
 Azione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76635372313-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waisite) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
VANKINI ILARIA NIALE NISORGIMENTO	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
S2027 SAN GIOVANNI	81
C.A.P.	COMUNE
	VACCARNO
PROV.	
MITTENTE	
Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI STUDIO LEGALE MAUCERI Via Lamarmora n. 26 Tel. 055/577840 - Fax 588820 50121 FIRENZE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE
PROV.	

 SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
Contrassegnare la  
casella interessata

☐ A.R.

 Peso gr.: 40  
 Data: 14/06/2014  
 Peso gr.: 74  
 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55  
 Prov. Aug.: AR  
 Bollo  
 Azione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76635372311-4



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waisite) - SL [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	
J.S.R. TOLEANA, nella persona del Direttore generale per il servizio postale ANDREA TOLEANA, Generale dello Stato a Roma	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
VIA DEI PENTAGONI N. 12	
C.A.P.	COMUNE
00186	ROMA
PROV.	
MITTENTE	
Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI STUDIO LEGALE MAUCERI Via Lamarmora n. 26 Tel. 055/577840 - Fax 588820 50121 FIRENZE	
VIA / PIAZZA	N° CIV.
C.A.P.	COMUNE
PROV.	

 SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
Contrassegnare la  
casella interessata

☐ A.R.

 Peso gr.: 40  
 Data: 14/06/2014  
 Peso gr.: 74  
 Tariffa € 8,55 Affr. € 8,55  
 Prov. Aug.: AR  
 Bollo  
 Azione manuale)

TASSE

# ORDINE DEGLI AVVOCATI

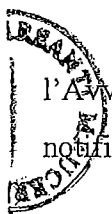
## FIRENZE

Autorizzazione ad avvalersi della facoltà prevista dalla Legge 21.01.1994 n. 53.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, nella sua adunanza del 5 settembre 2006,

Vista l'istanza presentata dall'Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI, nata a Firenze il 13 novembre 1966, c.f. BRS STT 66S53 D612T, con studio in Firenze, Via Lamarmora n. 26, per essere autorizzata ad avvalersi della facoltà di notificazione prevista dalla legge 53/94;

### AUTORIZZA

 l'Avv. ISETTA BARSANTI MAUCERI ai sensi dell'art. 7 L. 53/94 ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

### DISPONE

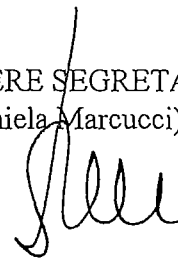
che tale autorizzazione sia comunicata ai capi degli Uffici Giudiziari sedenti in Firenze.

Per copia conforme

Firenze, 07 SET. 2006



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Avv. Daniela Marcucci)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Daniela Marcucci".